



B72 S.r.l.

Sede Legale: Viale A. Volta, 101 - 50131 FIRENZE

C.F. e P.IVA 07230410487

PEC b72srl@legalmail.it

Spett.le **COMUNE DI TARANTO**

AMBIENTE

Piazza Municipio n.1

74123 Taranto

PEC: ambiente.comune.taranto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DG VALUTAZIONI AMBIENTALI

PEC: va@pec.mite.gov.it

Spett.le **REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **REGIONE PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

PEC: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Firenze, 13/12/2023

Oggetto: [ID: 9931] Progetto per la realizzazione di un impianto Fotovoltaico denominato "BUFFOLUTO 2" da realizzarsi su aree demaniali militari in località "Buffoluto" nel territorio comunale di Taranto (TA) per una potenza complessiva di 47,44 MWp con sistema di accumulo da 25/50 MW/MWh nonché delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Nota del 17-11-2023 del Comune di Taranto quale contributo al procedimento in qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo"

Riscontro e precisazioni.

PREMESSO CHE

- La scrivete B72 S.r.l., con sede legale in Firenze (FI) in viale A. Volta, 101 CAP 50131 avente CF/P.IVA n. 07230410487, pec b72srl@legalmail.it, e iscritta alla CCIAA di Firenze al n. REA FI - 689049, con istanza al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica(MASE)** trasmessa in data 15.6.2023 ha richiesto la

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs. 152/06 per il progetto di impianto fotovoltaico denominato “**BUFFOLUTO 2**” in oggetto specificato;

- Il MASE, **nota prot. N. 169015 del 20.10.2023** invitava le Amministrazioni ad esprimere il proprio parere di competenza in merito al sopra citato procedimento ministeriale di VIA;
- Il comune di Taranto con propria nota del 17.11.2023 e in qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale “Mar Piccolo”, riscontrava il MASE, i due Dipartimenti della Regione Puglia qui in indirizzo e la scrivente Società, apportando un contributo consultivo al procedimento di che trattasi;
- Che il Comune di Taranto, nell’apportare il proprio contributo, ipotizzava una serie di potenziali criticità giungendo alla conclusione di ritenere che **“per gli interventi di che trattasi non sussistano le condizioni per un favorevole accoglimento dell’istanza in oggetto”**
- Che il Comune di Taranto giunge alla conclusione di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. n. 30/2020 anche in quanto **“non risulta allegata alcuna dichiarazione ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L.R. n. 30/2020 e ss.mm.ii”**.

Evidenzia e dichiara quanto segue.

In via preliminare, occorre ricordare che il Progetto – oltre ad avere ad oggetto un **intervento “di pubblica utilità” ed “indifferibile ed urgente”** (ex art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 387/2003 e art. 7-bis, co.2-bis, del d.lgs. n. 152/2006) – **costituisce un’opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’art. 7-bis del TUA**, essendo incluso nell’elenco di cui all’allegato I-bis del TUA (cfr. punto 1.2.1) e ciò, come si vedrà, impone una interpretazione della normativa di riferimento che valorizzi **l’interesse pubblico prevalente alla promozione delle fonti di energia rinnovabile**, oggi cristallizzato dal **Regolamento UE n. 2577/2022**.

In aggiunta, e come puntualmente illustrato nella relazione allegata alla presente (**all. 1**) il Progetto è qualificabile come impianto agro-voltaico avanzato ai sensi delle *Linee Guida ministeriali* in materia adottate nel mese di giugno 2022.

Proprio la configurazione agro-voltaica del Progetto consente di superare l’obiezione formulata dal Comune.

L’Amministrazione ha, infatti, richiamato l’art. 25, comma 3, lett. b) della l.r. n. 30/2020 che vieta nel territorio del Parco la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, salvo quelli previsti dalla parte seconda delle Linee Guida del PPTR 4.4.1, le quali *“considerano ammissibili all’interno delle aree protette impianti fotovoltaici su suolo aventi al più una potenza di 3 kW”*.

La *ratio* della previsione è dunque quella di disincentivare la realizzazione dei classici impianti fotovoltaici tradizionali i quali determinano perdita di suolo e impattano sulla biodiversità.

Tali criticità tuttavia non sussistono nel caso di specie **proprio alla luce della natura agro-voltaica del Progetto**.

Sul punto, è possibile richiamare il più recente orientamento con cui **il Consiglio di Stato ha confermato che ai progetti agro-voltaici non si applicano le limitazioni previste dal PPTR per i tradizionali impianti fotovoltaici a terra**; ciò in quanto *“L’agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura”* (cfr., **Cons. St., IV, sent. n. 8263/2023**).

Tanto basta a dimostrare la compatibilità del Progetto con la normativa di riferimento, risultando coerente con gli obiettivi di tutela stabiliti dall'art. 18 della l.r. n. 30/2020, combinando attività di produzione di energia da fonte rinnovabile e attività agricola.

Fermo quanto appena esposto, si pone l'attenzione altresì sulla circostanza che **nel caso si specie viene in rilievo un'area appartenente al demanio militare.**

Nello specifico, DIFESA SERVIZI S.p.A., Società in house del Ministero della Difesa, ha lo scopo di valorizzare i beni immobili del Demanio Militare anche al fine di dare indipendenza energetica alle Forze Armate, mediante realizzazione nelle proprie aree militari di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e a tal fine ha conferito alla scrivente Società (per il tramite delle proprie controllanti) un Mandato senza Rappresentanza al fine di contribuire al raggiungimento della suddetta indipendenza energetica delle Forze Armate Italiane.

Rileva, in proposito, l'art. 20 del d.l. n. 17/2022 secondo cui ***“Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa, la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio”.***

Inoltre, il successivo comma 3 della medesima disposizione prevede che ***“I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021”.***

In altri termini, la disposizione in commento: (i) conferma che viene in rilievo una attività di preminente interesse pubblico, nonché indifferibile e urgente in quanto strumentale a garantire l'indipendenza energetica al settore della difesa; (ii) stabilisce che le aree del demanio militare sono *ex lege* idonee a ospitare impianti FER ai sensi del d.lgs. n. 199/2021, venendo quindi in rilievo una ***“area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”*** (cfr., art. 2, lett. ggg) del d.lgs. n. 199/2021).

L'idoneità *ex lege* dell'area, derivante da una normativa espressiva di principi fondamentali in materia di energia, consente di affermare il carattere recessivo della normativa regionale che, dunque, non può essere di ostacolo alla realizzazione di un impianto agro-voltaico in area appartenente al demanio militare.

L'appartenenza dell'area al demanio militare, peraltro, comporta l'applicazione dell'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 30/2020 secondo cui ***“2. Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque, inclusa la realizzazione dei relativi scarichi nonché le attività derivanti da indefettibili esigenze connesse alla presenza di aree e di servitù militari”.***

Appare pertanto palese l'inapplicabilità al caso di specie delle limitazioni invocate dall'Amministrazione comunale, tanto più che le aree demaniali, nel loro complesso, sono utilizzate anche per attività militari, apparendo quindi irragionevole e illogico negare la realizzazione di un impianto agro-voltaico.

Da qui l'insussistenza, anche a seguito di un concreto esame dei luoghi, di quelle esigenze di tutela cui la legge regionale in commento appare preordinata

Da ultimo, e in conclusione, si rileva che il richiamo all'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 (disposizione che individua le *aree idonee* ex lege e che non sarebbe applicabile al caso di specie) non risulta conferente nel caso in esame, **in quanto l'area, come già dedotto, risulta ex lege idonea alla realizzazione di impianti FER in base alla disposizione speciale di cui all'art. 20 del d.l. n. 17/2022.**

In conclusione, per tutto quanto sopra espresso, si ritiene che il Progetto risulti compatibile con l'area *idonea* su cui è proposto.

B72 S.r.l.
Il legale rappresentante